

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 112/ASURDG DEL 11/02/2013

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK ASUR – DICHIARAZIONE GARA DESERTA (INDIZIONE 735 ASUR DG 2012)

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto del mancato ricevimento di offerte e della conseguente dichiarazione di gara deserta della procedura aperta indetta con determina n°735 DG ASUR del 6/09/2012 per l'appalto del servizio assicurativo aziendale ASUR di copertura *all risk*;
2. di prendere atto altresì dell'impossibilità di avviare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 57 comma 2 lett. a (disponibilità di potenziali concorrenti a negoziare senza modifica sostanziale delle condizioni iniziali di gara);
3. di stabilire e dichiarare allo stato contrario all'interesse dell'ASUR per i motivi tutti indicati nel documento istruttorio, che qui si intendono integralmente richiamati, l'indizione di nuova gara d'appalto alle condizioni economiche e di copertura assicurativa emerse in corso di negoziazione preliminare successivamente all'esito deserto della gara;

4. di riservarsi l'elaborazione di nuove ipotesi di gestione del servizio in parola, previo approfondimento di possibili progetti alternativi, secondo quanto indicato nel documento istruttorio;
5. di rendere i chiarimenti richiesti con DGRM 1533 del 31/10/2012 nell'ambito del procedimento di controllo di cui all'art.28 LR 26/96 e s.m.i., mediante rinvio ai punti 1 e 2 di cui al documento istruttorio del presente atto; unitamente all'invio del richiesto parere espresso in merito dal Collegio Sindacale ASUR;
6. di trasmettere il presente atto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale segnalazione affinché la stessa voglia accertare la piena correttezza delle condotte degli operatori economici interessati e se sia stata posta in essere un'intesa restrittiva della concorrenza volta a limitare il confronto concorrenziale, in considerazione dell'andamento della procedura di che trattasi, con particolare riferimento all'esito di gara deserta ed all'innalzamento considerevole delle pretese economiche del mercato di riferimento che non appaiono giustificati alla luce dell'andamento tecnico della polizza;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m., per le ragioni indicate nel documento istruttorio;
10. di dare atto ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute che la presente determina rientra nella tipologia "altro".

Ancona, sede legale ASUR

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Caraffa

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Piero Ciccarelli

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Provveditorato-Economato AV4)

Normativa di riferimento: D.Lgv 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e s.m.i.

Con determina n° 735 DG ASUR del 6/09/2012 veniva indetta dall'UOC Provveditorato-Economato AV4 di Fermo procedura aperta ex art. 55 e art. 3 comma 37 D. Lgv. 163/2006 per l'appalto del servizio assicurativo aziendale ASUR di copertura *all risk*. Il termine per la presentazione delle offerte fissato dal bando di gara spirava in data 09/11/2012.

Dato atto del mancato ricevimento di offerte entro il predetto termine, la procedura di gara deve essere dichiarata deserta.

In considerazione della delicatezza, rilevanza e complessità dell'oggetto, in accordo con il responsabile dell'Area AAGG ASUR Avv. Lucia Cancellieri, con nota del 14/11/2012 (prot. n° 500PROVV/FDC, doc.to agli atti) il Direttore UOC provveditorato-Economato AV4 Dott. Fulvio De Cicco (in qualità di RUP della gara in oggetto, giusta nomina del 9/08/2012 a firma del DA ASUR; doc.to agli atti), avviava un'indagine conoscitiva. Tale indagine era volta a verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 57 comma 2 lett. a (disponibilità di potenziali interlocutori a negoziare senza modifica sostanziale delle condizioni iniziali di gara) per l'espletamento di una procedura negoziata di pari oggetto senza previa pubblicazione di bando; ovvero ad individuare gli elementi risultati ostativi per la formulazione dell'offerta a giudizio del mercato di riferimento, onde procedere a nuova indizione di procedura ad evidenza pubblica, se del caso.

Nel corso dell'indagine venivano interpellate e successivamente sollecitate (doc. ti agli atti) n° 5 primarie compagnie: INA Assitalia, GENERALI, Cattolica, UNIPOL, SAI Fondiaria. In esito a tale sondaggio la sola compagnia GENERALI formalizzava una proposta con fax del 5/12/2012 (doc.to agli atti). Tale proposta risultava del tutto inadeguata rispetto al capitolato speciale originario nonché lontanissima in riferimento tanto al valore economico del premio annuo (€ 188.190,00 contro € 120.222,75 posto a base d'asta, per un aumento percentuale del 36,12%), quanto all'oggetto della copertura, dalla quale venivano esclusi i rischi cosiddetti "catastrofali" (terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti). A ciò deve aggiungersi come l'assenza di formali proposte da parte delle altre primarie compagnie contattate, nonché le informazioni informali dalle stesse raccolte in fase di sondaggio conoscitivo, inducono a ritenere tale quotazione insuscettibile di miglioramento.

Preso atto di quanto innanzi, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui alla citata norma codicistica per l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Né può al momento ritenersi rispondente all'interesse dell'ASUR l'avvio di una nuova gara ad evidenza pubblica che adegui in aumento in modo così vistoso il corrispettivo economico e parimenti limiti l'oggetto della copertura, svuotandola di buona parte della sua funzione di tutela patrimoniale. Tale configurazione dell'assetto di copertura determinerebbe un'alterazione improponibile del sinallagma contrattuale a tutto discapito dell'ASUR, che pagherebbe ingenti somme a fronte di un significativo svilimento del rischio coperto. In proposito, considerando che il premio verrebbe corrisposto non a fronte dell'evento, ma a fronte della copertura assicurativa che è, in tal modo, la controprestazione di un contratto a prestazioni corrispettive qualificabile come contratto sinallagmatico (premio - copertura assicurativa), si perviene a conclusione che nel caso di specie vi sarebbe un sostanziale squilibrio contrattuale per l'assenza di una proporzionalità di tipo economico e giuridico.

Preso atto dell'andamento del mercato così come espressosi nelle offerte pervenute e dalle informazioni acquisite, appare necessario prendere in esame ed approfondire nuove e diverse ipotesi, che non escludano la strutturazione di un nuovo progetto gestionale interno, che preveda congrue e ponderate fasce di autoassicurazione, gestione diretta dei sinistri e dei contenziosi, oltre che attive dinamiche di gestione rischio; intraprendendo percorsi già avviati da altre Regioni Italiane come la Toscana ed il Piemonte e positivamente sperimentate da questa stessa ASUR limitatamente all'area dell'RCT/RCO.

Tenuto conto della rilevanza del servizio, dell'impatto economico ed organizzativo e dell'esigenza di attivare senza ritardo possibili percorsi alternativi, si ritengono sussistenti le ragioni di urgenza tali da consentire l'immediata esecutività dell'atto, anche in considerazione della tempestiva attivazione dell'ASUR e dell'impossibilità di addivenire ad utile aggiudicazione per ragioni sottratte alla volontà dell'ASUR stessa.

In considerazione dell'andamento della procedura di che trattasi, con particolare riferimento all'esito di gara deserta ed all'innalzamento considerevole delle pretese del mercato di riferimento, che non appaiono giustificati alla luce dell'andamento tecnico della polizza, si ritiene opportuno trasmettere il presente atto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale segnalazione, affinché la stessa voglia accertare la piena correttezza delle condotte degli operatori economici interessati e se sia stata posta in essere un'intesa restrittiva della concorrenza volta a limitare il confronto concorrenziale.

Nel corso della procedura di gara, veniva adottata DGRM 1533 del 31/10/2012 con la quale, nell'ambito del procedimento di controllo di cui all'art.28 LR 26/96 e s.m.i., si chiedevano i seguenti chiarimenti (oltre al parere espresso in merito dal Collegio Sindacale ASUR):

1. sul contenuto della evidenziata "conformità tecnica" dell'offerta, dal momento che detto estremo è pregiudiziale al prezzo più basso ex art. 82 del Codice dei Contratti e perché il disciplinare di gara non contempla un'offerta tecnica, ma è limitato alla sola offerta economica;
 2. circa la determinazione della base di gara in relazione alle norme di legge ed amministrative volte al contenimento dei costi.
- Circa il primo punto, si precisa che nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, per conformità dell'offerta tecnica deve intendersi l'esatta corrispondenza della stessa al contenuto ed alla forma del capitolato speciale di gara, nel caso di specie rappresentato dalla polizza. In altre parole l'espressione è volta a chiarire al di là di ogni possibile dubbio l'indisponibilità della stazione appaltante a prendere in esame proposte anche parzialmente o marginalmente difformi; da considerarsi pertanto irricevibili. Trattasi peraltro di espressione – ed accorgimento procedurale - usuale in questo tipo di gare d'appalto.
 - Circa il secondo punto, si osserva che l'importo a base d'asta è stato determinato riducendo la base d'asta quadriennale di € 534.324,00 dell'ultima gara utilmente aggiudicata dall'ASUR nell'anno 2009

della misura del 10%. La decisione di non fare riferimento diretto al valore del premio aggiudicato, invero più basso, muoveva dall'evidente sopravvenuta non remuneratività dello stesso, dimostrata dalla risoluzione anticipata della compagnia assicuratrice; e dall'opportunità di ridurre al massimo i rischi di una procedura infruttuosa a causa di una quotazione iniziale palesemente insoddisfacente. Tenendo conto dell'esito effettivo della procedura di gara, si comprende come l'accorgimento adottato, ancorché insufficiente, andasse esattamente nella direzione necessaria.

Ferme le considerazioni ed i chiarimenti sopra espressi, ed osservato come peraltro gli stessi diventino superati alla luce dell'esito deserto della gara.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone il seguente schema di determina:

- di prendere atto del mancato ricevimento di offerte e della conseguente dichiarazione di gara deserta della procedura aperta indetta con determina n°735 DG ASUR del 6/09/2012 per l'appalto del servizio assicurativo aziendale ASUR di copertura *all risk*;
- di prendere atto altresì dell'impossibilità di avviare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 57 comma 2 lett. a (disponibilità di potenziali concorrenti a negoziare senza modifica sostanziale delle condizioni iniziali di gara);
- di stabilire e dichiarare allo stato contrario all'interesse dell'ASUR per i motivi tutti indicati nel documento istruttorio, che qui si intendono integralmente richiamati, l'indizione di nuova gara d'appalto alle condizioni economiche e di copertura assicurativa emerse in corso di negoziazione preliminare successivamente all'esito deserto della gara;
- di riservarsi l'elaborazione di nuove ipotesi di gestione del servizio in parola, previo approfondimento di possibili progetti alternativi, secondo quanto indicato nel documento istruttorio;
- di rendere i chiarimenti richiesti con DGRM 1533 del 31/10/2012 nell'ambito del procedimento di controllo di cui all'art.28 LR 26/96 e s.m.i., mediante rinvio ai punti 1 e 2 di cui al documento istruttorio del presente atto; unitamente all'invio del richiesto parere espresso in merito dal Collegio Sindacale ASUR;
- di trasmettere il presente atto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale segnalazione affinché la stessa voglia accertare la piena correttezza delle condotte degli operatori economici interessati e se sia stata posta in essere un'intesa restrittiva della concorrenza volta a limitare il confronto concorrenziale, in considerazione dell'andamento della procedura di che trattasi,

con particolare riferimento all'esito di gara deserta ed all'innalzamento considerevole delle pretese economiche del mercato di riferimento che non appaiono giustificati alla luce dell'andamento tecnico della polizza;

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m., per le ragioni indicate nel documento istruttorio;
- di dare atto ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute che la presente determina rientra nella tipologia "altro".

Fermo, 22/01/2013

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato AV4

Dott. Fulvio De Cicco

Il Responsabile Area AAGG ASUR

Avv.to Lucia Cancellieri

Si da atto che dal presente provvedimento non derivano ne possono derivare oneri o spese a carico dell'ASUR.

Il Responsabile Area Bilancio ASUR

Dott. Alessandro Maccioni

- ALLEGATI -

Nessun allegato